

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
*Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
Fitosanitari*
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 ROMA

DGISAN/7/I.5.i.z./



E.N.R. Milano
AOO.001.GENERALE.
2018
P. 2018.0001059 del
02/02/2018
M./D.: MINISTERO
DELLA SALUTE EX
UFF.

**Agli ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Loro sedi**

**ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e connessa
prevenzione primaria – Reparto
antiparassitari
protocollo.centrale@pec.iss.it**

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it**

**MINISTERO DELL'AMBIENTE e della
TUTELA del TERRITORIO e del MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it**

**AGROFARMA
federchimica@legalmail.it**

**ASSOMETAB
ibmaitalia@pec.it**

**UNIONCHIMICA
direzione.generale@pec-confapi.org**

**AIIPA
aiipa@pec.it**

**AIRI
airi@rice.it**

**CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it**

**COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it**

**ENTE RISI
entenazionali@cert.enterisi.it**

**ITALMOPA
italmopa@italmopa.com**

**ASSALCO
assalco@assalco.it**

Oggetto: Regolamento della Commissione che sostituisce l'Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Facendo seguito a quanto già comunicato con la nota inviata da questa Direzione Generale (prot. 47857-P-18/12/2017), si comunica che è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2018/62, in data 23 gennaio 2018 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, pur essendo in applicazione dal 1° gennaio 2018.

Tale Regolamento sostituisce il precedente Allegato I del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, cioè il Regolamento (UE) 752/2014, relativo all'elenco dei prodotti alimentari a cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari.

Tale Regolamento introduce alcune colture minori, in alcuni casi ne modifica la loro collocazione, e ne aggiorna le note in calce.

In particolare:

Il testo della nota in calce (1) nelle parti A e B è stato ridefinito per ragioni di chiarezza: *Gli LMR non si applicano ai prodotti o a loro parti che, per le loro caratteristiche e natura, sono utilizzati esclusivamente come ingredienti di mangimi finché non siano fissati LMR distinti nella categoria specifica 1200000 (la categoria 1200000 si riferisce ai prodotti o loro parti destinati esclusivamente alla produzione di mangimi).*

Difatti, al momento tale categoria non è ancora utilizzata nell'ambito del Regolamento (CE) 396/2005, mentre esistono LMR per prodotti alimentari con "doppio consumo": umano e animale (es. semi oleaginosi).

Nella parte A sono state inserite le note in calce (3) e (4), per dare informazioni sulla parte del prodotto alimentare a cui si applicano gli LMR, riferite rispettivamente al mais dolce e ai cereali:

- (3) *I semi sono definiti grani interi compresa la crusca*
- (4) *I semi sono definiti grani interi compresa la crusca. In linea con la definizione concordata durante la riunione CCPR nel 2016, per le specie e le varietà nelle quali non è possibile rimuovere (completamente) i tegumenti mediante battitura (ad es. orzo, avena, spelta, grano saraceno, alcuni pseudo-cereali), la parte di prodotto alla quale si applicano gli LMR è definita come "seme con (tracce di) tegumenti rimanenti".*

Comunque, rispetto al precedente Allegato I, la parte del prodotto a cui si applicano gli LMR dei cereali, ora per il riso si riferisce al: *"riso bruno (riso decorticato), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone"*.

Inoltre, nella parte A è stata inserita la nota in calce (7) riferita al miele, al fine di chiarire che: *"Nessun LMR è applicabile ad altri prodotti dell'apicoltura finché i singoli prodotti non siano stati individuati ed elencati all'interno di questo gruppo"*.

Le note in calce (2), (3), (4), (5) e (6) della parte B, rispetto al precedente Allegato I sono state soppresse, dal momento che si riferivano ad una scadenza ormai superata: 1° gennaio 2017.

Una nuova nota in calce (2) è inserita nella parte B (codice 300010-001), per permettere agli operatori commerciali un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi alla modifica della classificazione dei fagioli di soia:

(2) l'aggiunta "eccetto fagioli di soia" si applicherà dal 1° gennaio 2020.


Si chiede a codesti Assessorati di voler diffondere i contenuti della presente nota ai Laboratori del controllo ufficiale.

Le Associazioni di categoria che leggono per conoscenza sono invitate a collaborare con la scrivente Direzione Generale dando la più ampia diffusione della presente nota tra i propri Associati.

Si ringrazia della collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gaetana FERRI)



Referente-Responsabile del procedimento:
dott.ssa Lucilla Rossi
Tel: +39-065994-6853 e-mail: l.rossi@sanita.it
PEC: dgsan@postacert.sanita.it

EC

